COPIA ALBO

COMUNE DI INCISA SCAPACCINO

Prov. di ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.7 del 02/05/2022

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PROVVISORIE PER L'ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DUE** del Mese di **MAGGIO** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MATTEO MASSIMELLI - SINDACO	SÌ
2. DENICOLAI ETTORE MARCO - VICE SINDACO	SÌ
3. MONTALDO MARINA - ASSESSORE	SÌ
4. TORNATO EMANUELA - CONSIGLIERE	SÌ
5. BREMA UMBERTO PIERCARLO - CONSIGLIERE	SÌ
6. FASCIANO FELICE - CONSIGLIERE	SÌ
7. GRASSO GIANLUCA - CONSIGLIERE	NO
8. QUAGLIA GIANLUCA - CONSIGLIERE	SÌ
9. BRONDOLO UMBERTO - CONSIGLIERE	NO
10. ALEMANNO GIANFRANCO LODOVICO - CONSIGLIERE	NO
TOTALE PRESENTI:	7
TOTALE ASSENTI:	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267) il Segretario Comunale **GERMANO DOTT. DANIELE**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che la riunione si svolge in presenza, e che vengono messe in atto tutte le misure anti-contagio: obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale per i partecipanti alla seduta

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Incisa Scapaccino. Responsabile Procedimento: MORINO Erika (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La ILJC si compone dell'imposta municipale propria °MIA di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. 11 comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e del medesimo allegato 1..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TAS1, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO il decreto Ministero Interno 24 dicembre che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2022-2024 al 31 marzo 2022, termine ulteriormente differito al 31 maggio 2022 in applicazione dell'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del "Milleproroghe 2022 - legge 25/02/2022 n 15 ; Pertanto lo spostamento del termine al 31 maggio permette in particolare di effettuare entro tale termine le modifiche alle aliquote TARI e al regolamento per adeguarlo alle nuove previsioni in materia di fuoriuscita dal servizio per le utenze non domestiche e alle prescrizioni di Arera in termini di qualità del servizio (che saranno operative dal 2023);

RITENUTO, nelle more della definizione del PEF 2022, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (CARA), vista l'opportunità di garantire da un lato la ripartizione del tributo dovuto in n 4 rate e dall'altro di assicurare la scadenza di tutte le rate entro l'esercizio finanziario cui si riferisce il servizio, di approvare anche per l'anno 2022 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2021

Vista la deliberazione del C.C. n.15 del 31.05.2021 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2021;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2022 il versamento della TARI in 3 rate con differenti scadenze come segue: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI 7 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 0 RESI LEGALMENTE DAI 7 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2021 con deliberazione del C.C. n 15 del 31.05.2021, di cui allegato B);

2) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

3) Di provvedere con successiva deliberazione, da adottarsi entro il 31 maggio 2022, salvo proroghe di legge, all'aggiornamento delle tariffe sulla base del PEF 2022;

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MATTEO MASSIMELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] Viene affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25/05/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs, 18-08-2000 n.267

[X] E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Data: 25/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

[ ] E' divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

[X] E' stata affissa all' Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124, del T.U. approvato con D.Lgs, 18-08-2000 per quindici giorni consecutivi, dal 25/05/2022 al 09/06/2022 senza opposizioni e ricorsi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Incisa Scapaccino. Responsabile Procedimento: MORINO Erika (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line